

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

9.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PACE BIAGIO**

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Istituzione di una Scuola di danza presso la Regia Accademia d'arte drammatica in Roma	93
Disegno di legge (<i>Approvazione con modificazioni</i>):	
Approvazione delle nuove tabelle organiche del personale insegnante dei Regi Conservatori di musica, delle Regie Accademie di Belle Arti e dei Regi Licei artistici	96

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, ringrazia, dicendosi lieto di collaborare con la Commissione alla soluzione dei problemi della scuola, secondo le direttive del Ministro, in conformità degli ordini del Duce.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di una Scuola di danza presso la Regia Accademia d'arte drammatica in Roma. (483)

ANDREOLI, *Relatore*, illustrando da un punto di vista generale l'importanza del disegno di legge, ricorda che la danza è strettamente collegata alle origini della poesia e delle arti figurative greche e, in particolar modo, del teatro greco; e così pure a quelle delle letterature moderne ai tempi di Dante, di Boccaccio, di Petrarca, e prima, e poi durante il Rinascimento: e non solo della letteratura dotta e aulica, ma anche della letteratura popolare. Un posto importante ha, altresì, nella storia del costume e in quella della nostra pittura, e uno addirittura essenziale nella storia della musica italiana - e poi europea, - così quella da camera, come quella che si accompagna al dramma e all'opera teatrale.

L'odierno provvedimento conferma l'importanza di questa funzione artistica della danza, disponendo che la nuova Scuola sorga presso la Regia Accademia d'arte drammatica.

La riunione comincia alle 11.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Calza Bini, Galleni, Bonucci Arturo e Michelini di San Martino.

Constata che la Commissione è in numero legale.

FERRERI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE rivolge, a nome della Commissione, un saluto al Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale, Del Giudice, presente alla riunione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Questa aveva già due sezioni, quella della regia e quella degli attori: l'aggiunta della sezione della danza ne è il logico e necessario complemento.

La Scuola di nuova istituzione non ha propriamente carattere e fine pratico: esistono già a questo scopo scuole di danza rinomate, per esempio quella del Teatro Alla Scala di Milano e quelle del Teatro dell'Opera in Roma e del San Carlo a Napoli, che continueranno ad esistere e potranno anche, eventualmente, avvicinarsi, coi loro ordinamenti, a questa nuova e chiedere poi il pareggiamento. Essa ha, invece, un carattere e un fine superiore, e certamente influirà sulle altre, maggiori e minori, anche allo scopo di richiamare l'arte a tradizioni nobili e italiane, veramente civili, facendo argine all'importazione di danze esotiche e barbariche, quali giungono a noi dall'Africa e da popoli di vario colore per il solito tramite delle democrazie d'oltre Oceano e d'oltre Alpi.

Come tutte le scuole professionali e tecniche appartenenti al Ministero dell'educazione nazionale, anche la Scuola di danza ha un fine educativo, « formativo »; cura, cioè la compiuta formazione umana — e fascista — dell'allievo, come si può vedere dai programmi, nei quali si trovano in misura adeguata inseriti gli insegnamenti culturali impartiti nelle altre scuole degne di questo nome, e l'insegnamento religioso e della cultura militare per gli allievi e quello di puericultura per le allieve.

Nel corso di perfezionamento, poi (tre anni, oltre gli otto della Scuola), questo carattere di cultura umanistica e superiore è ancora accentuato, con più ampia introduzione — oltre che di composizione della danza — di insegnamenti di storia dell'arte, storia della letteratura e del teatro, storia delle forme musicali, coreografia.

L'oratore illustra, quindi, i singoli articoli del disegno di legge e osserva che la disposizione del secondo comma dell'articolo 6, a termini della quale agli insegnanti incaricati possono essere assegnate retribuzioni superiori a quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per gli Istituti di istruzione artistica, è stata determinata — secondo chiarimenti dati dal Ministero dell'educazione nazionale — dalla necessità di equiparare la condizione di tali insegnanti a quella degli altri insegnanti incaricati della Regia Accademia d'arte drammatica.

PRESIDENTE nota che indubbiamente l'istituzione di una Scuola di danza, che non si limiti al cosiddetto balletto classico, del

quale si preoccupano essenzialmente le Scuole di danza professionali dei nostri teatri, risponde ad una esigenza vivissima del nostro insegnamento artistico, specialmente per quelle manifestazioni, per le quali sinora si doveva ricorrere o a scuole di incerta provenienza e nazionalità o addirittura ad elementi stranieri.

Un dubbio sorge, tuttavia, sulla opportunità che tale Scuola, invece di essere congegnata con un'altra delle varie istituzioni di cui dispone lo stesso Ministero dell'educazione nazionale, sia stata istituita presso la Regia Accademia d'arte drammatica. In realtà, se la danza è veramente un aspetto del teatro, lo è essenzialmente del teatro di musica, e se essa appare nella sua più nobile e tradizionale espressione artistica nel teatro antico, ciò dipende dal fatto che questo teatro era prevalentemente teatro di musica e la distinzione tra danza, mimica, recitazione e musica gli era ignota.

La perplessità che questo abbinamento può ispirare deriva, poi, da un fattore di ordine didattico. L'Accademia d'arte drammatica accoglie allievi dai sedici anni in poi. Secondo l'ordinamento previsto dal disegno di legge, lo studio della danza comincia, invece, dai dieci anni, mentre, secondo le tendenze di alcuni fisiologi, dovrebbe cominciare anche prima. È necessario un certo ordine di studi per essere ammessi ai corsi secondari; comunque, si riconosce una necessità della formazione fisiologica e della educazione allo snodamento degli arti, che coincide con il sesto o il settimo anno di età.

Dato l'ordinamento previsto dal provvedimento legislativo, nella Regia Accademia d'arte drammatica verranno a trovarsi due categorie di alunni: alunni bambini e alunni giovinetti, il che diviene più grave in quanto si tratta in prevalenza di giovinette ed in quanto è chiaro che la formazione di danzatori implica una frequenza di alunni di ambo i sessi.

Questa considerazione di carattere generale non toglie nulla alla opportunità del disegno di legge e potrà in ogni modo formare oggetto di opportuni chiarimenti ed esser tenuta presente eventualmente dopo la prima esperienza.

PENTIMALLI chiede quale onere venga al bilancio dello Stato dalla istituzione della Scuola di danza.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, si riserva di dargliene apposita comunicazione.

FIORETTI ERMANNÒ condivide l'opinione espressa dal Presidente e ritiene oppor-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tuno che nell'articolo 2 sia inserita una disposizione che stabilisca dei limiti di accettazione degli allievi. Il possesso della licenza elementare può determinare, infatti, l'ammissione di alunni di età sino ai 15 anni, che diverrebbero danzatori sui 23 anni: ed è una età che non si presta al necessario snodamento dei muscoli e delle articolazioni.

Nelle scuole private si accolgono bambini di sei o sette anni, e ciò è naturale perchè soltanto a questa età, particolarmente adatta allo snodamento articolare e all'agilità muscolare, si può ottenere qualche cosa di utile. È anzi da rilevare che l'addestramento delle ballerine da palcoscenico non può essere completato oltre il dodicesimo e il tredicesimo anno: la elasticità degli arti e della colonna vertebrale si può ottenere soltanto tra i sei e gli otto anni.

È ben vero che la Scuola di danza, che il disegno di legge si propone di istituire, ha un fine formativo d'ordine superiore, ma essa ha precipuamente il compito di preparare gli alunni alla professione della danza. Da ciò la necessità di stabilire un limite all'accettazione degli allievi; limite che egli ritiene possa essere fissato a non più di otto anni, pur rimanendo la possibilità di ammetterne qualcuno di età maggiore in via eccezionale, sottoponendolo ad una prova di idoneità.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, trova interessante, dal punto di vista fisiologico, la proposta del camerata Fioretti, ma crede che l'imposizione di un limite di età nell'ammissione degli allievi possa determinare seri inconvenienti dal punto di vista scolastico. L'argomento merita di essere studiato attentamente; egli non potrebbe, quindi, consentire in un emendamento all'articolo 2 e prega il Consigliere Fioretti di trasformare la sua proposta in raccomandazione, perchè se ne possa tener conto o in sede di regolamento o in eventuali successivi provvedimenti.

Osserva che la licenza elementare, che dà diritto all'ammissione nella Scuola di danza a tutti coloro che ne siano in possesso, è un titolo di studio predisposto nell'ordine scolastico nazionale. D'altra parte, il provvedimento riguarda anche gli insegnanti di danza, perchè istituisce un diploma che autorizza all'esercizio di questa professione: epperò, non si tratta soltanto di formare ballerini perfetti e di curarne esclusivamente la compiuta educazione fisiologica, ma anche di creare dei maestri, i quali, attraverso la educazione umanistica messa in rilievo dal Relatore, possano esercitare il loro compito con

vera coscienza artistica. In tal senso, se un giovane di sedici anni credesse di poter trovare la propria strada in questa Scuola, potrebbe facilmente percorrerla senza esserne impedito dall'età.

Ripete al Consigliere Fioretti l'assicurazione che le sue osservazioni saranno tenute presenti.

POMPEI crede che la preoccupazione del camerata Fioretti possa essere eliminata dal contenuto stesso dell'articolo 2, il quale richiede, come titolo di studio necessario per l'ammissione, la licenza elementare, ma stabilisce pure che l'ammissione stessa avvenga in seguito ad esame. Evidentemente, più che di un esame di cultura, si tratterà del controllo delle attitudini fisiche. D'altro canto, vi possono essere ragazzi, di 14 o 15 anni, i quali hanno già frequentato altre scuole di danza, come, ad esempio, quella del Teatro Reale dell'Opera, e che intendono legalizzare la loro posizione: in tal caso, non si correbbe il pericolo di ammettere allievi fisicamente non idonei.

Chiarito in questo senso, sia pure nel verbale della riunione, il significato della disposizione dell'articolo, i dubbi espressi dal camerata Fioretti si troverebbero implicitamente eliminati.

FIORETTI ERMANNÒ trasforma in raccomandazione la sua proposta.

MORETTI ritiene fondamentale l'osservazione fatta dal Presidente circa la dipendenza della Scuola di danza dall'Accademia d'arte drammatica.

Ha l'impressione che l'odierno provvedimento voglia essere più che altro un avviamento verso la costituzione di una Accademia di danza, un primo esperimento per indirizzare questa attività d'arte a un definitivo assestamento per quel che riguarda gli insegnamenti. Vi sono, nel disegno di legge, varie disposizioni che riflettono, appunto, tale carattere di provvisorietà: così quella che affida ad incaricati tutti gli insegnamenti, meno quello della danza, impartito da artisti di riconosciuto valore.

Crede, pertanto, che la Commissione dovrebbe esprimere un voto perchè il Ministro dell'educazione nazionale esamini la possibilità, in rapporto alle necessità finanziarie o ad altri elementi di carattere tecnico, di dare al problema dell'insegnamento della danza una soluzione autonoma, in modo che una vera e propria Accademia di danza, indipendente, con tutti i requisiti, possa sorgere in un tempo più o meno prossimo e sia in grado

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di svolgere completamente il suo programma artistico.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approva l'articolo 1).

AMATO, all'articolo 2, suggerisce che, al secondo comma, dove si parla dell'esame necessario per accedere al primo anno della Scuola di danza, si accenni ai requisiti fisici.

PRESIDENTE non crede che la specificazione sia necessaria.

(L'articolo 2 è approvato nel testo ministeriale — Così pure l'articolo 3).

BIFANI, all'articolo 4, crede opportuno che, tra i vari insegnamenti che esso prevede, siano comprese anche nozioni di problemi sindacali e di diritto corporativo.

PRESIDENTE ritiene che questo suggerimento possa risultare dal resoconto della riunione come una raccomandazione.

BRASS propone che, dove si accenna all'insegnamento del disegno geometrico, si parli di disegno in genere, in quanto la dizione attuale può far pensare a una limitazione. Il termine « disegno » è più estensivo, ma è più connaturato all'insegnamento artistico previsto dal provvedimento.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, osserva che mentre il disegno geometrico può essere insegnato dal docente di matematica, il disegno non geometrico richiederebbe un insegnamento a sé. D'altra parte, geometriche sono le figure essenziali, oltre che dei ritmi, anche della disposizione della danza: ed a ciò provvede appunto l'insegnamento previsto dal disegno di legge.

AMATO concorda nella osservazione fatta dal Consigliere Brass, perchè anche dal punto di vista didattico il disegno normale è molto più agevole di quello geometrico, che talvolta riesce difficile ed astruso ai ragazzi. Crede che la modificazione sia possibile, dato che il Ministro, secondo l'ultimo comma dell'articolo, ha facoltà di modificare l'elenco delle materie.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, ripete che non può accettare la proposta, perchè — come ha già detto — l'insegnamento del disegno geometrico può essere impartito dall'insegnante di matematica e nell'altro caso bisognerebbe abbinare l'insegnamento della matematica e del disegno, abbinamento che gli attuali ordinamenti scolastici non consentono.

Fa rilevare che il provvedimento prevede il disegno geometrico, non solo per disciplina d'insegnamento, ma in rapporto a quelle che saranno le necessità professionali del maestro di danza, il quale dovrà essere in grado di disegnare con figure geometriche la eventuale disposizione dei gruppi e degli individui in una determinata scena di danza o in qualsiasi altra manifestazione del genere.

Le osservazioni fatte sono, indubbiamente, interessanti e potranno essere tenute presenti in una eventuale revisione delle materie di insegnamento; ma nella condizione attuale è opportuno che sia mantenuto il testo ministeriale.

(L'articolo 4 è approvato nel testo ministeriale — Così pure gli articoli 5, 6 e 7).

PRESIDENTE, all'articolo 8, propone che, per maggiore precisione, l'attuale dizione dell'ultimo comma: « Assisterà la Commissione un funzionario amministrativo addetto ai servizi delle Antichità e Belle Arti » sia sostituita dalla seguente: « Assisterà la Commissione un funzionario amministrativo addetto ai servizi della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti ».

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta la proposta.

(L'articolo 8 è approvato con questa modificazione — Sono pure approvati gli articoli 9 e 10).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Approvazione del disegno di legge: Approvazione delle nuove tabelle organiche del personale insegnante dei Regi Conservatori di musica, delle Regie Accademie di Belle Arti e dei Regi Licei artistici. (484)

MANCINI GUIDO, *Relatore*, osserva che il disegno di legge è determinato dalle attuali necessità dei Regi Conservatori di musica, delle Regie Accademie di Belle Arti e dei Regi Licei artistici, in quanto la maggiore ampiezza degli insegnamenti e l'aumento della popolazione scolastica hanno richiesto un corrispettivo aumento delle cattedre.

Illustrando l'emendamento da lui presentato al primo comma dell'articolo 1 e secondo il quale, per i Regi Conservatori di musica, le cattedre dei professori di quinta classe sono ridotte da sei a cinque, quelle dei professori di quarta classe da 18 a 17 e quelle dei professori di prima classe sono portate da tre a quattro, dichiara che l'au-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mento di quest'ultima cattedra è stato ispirato dal desiderio di consentire a qualche musicista di merito riconosciuto di pervenire alla cattedra di alta composizione. Tale aumento — compensato dalla soppressione delle due cattedre di quinta e di quarta classe — non soltanto non rappresenta un onere per il bilancio, ma produce un risparmio nella spesa complessiva. Pertanto, l'emendamento — concordato con il Ministero dell'educazione nazionale — è stato accettato dal Ministero delle finanze.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 1 con l'emendamento proposto dal Relatore e accettato dal Ministero dell'educazione nazionale e da quello delle finanze:

« Ai ruoli organici del personale insegnante nei Regi Conservatori di musica sono aggiunti i seguenti posti con effetto dal 16 ottobre 1939-XVII:

n. 5 cattedre professori di V classe (Gruppo A, grado iniziale 11°);

n. 17 cattedre professori di IV classe (Gruppo A, grado iniziale 10°);

n. 7 cattedre professori di III classe (Gruppo A, grado iniziale 9°);

n. 4 cattedre professori di I classe (Gruppo A, grado iniziale 7°).

Ai ruoli organici del personale insegnante delle Regie Accademie di Belle Arti e dei Regi Licei artistici sono aggiunti i seguenti posti:

n. 1 cattedra professore di I classe (Gruppo A, grado iniziale 7°);

n. 5 cattedre professori di IV classe (Gruppo A, grado iniziale 10°).

(È approvato — Sono pure approvati gli altri due articoli del disegno di legge).

Osserva che, in relazione all'emendamento approvato, la Tabella A annessa al disegno di legge e relativa al personale insegnante, di gruppo A, dei Regi Conservatori di musica dovrà essere modificata nel numero delle cattedre variate. A tale riguardo, propone che la dicitura: grado 5° iniziale e grado 6° iniziale, relativa ai Direttori di prima e di se-

conda classe, sia modificata in grado 5° e 6°, con la soppressione della parola « iniziale ».

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta la proposta.

PRESIDENTE pone in votazione la tabella emendata come segue:

TABELLA A.

PERSONALE INSEGNANTE
DEI REGI CONSERVATORI DI MUSICA.

Gruppo A.

Numero dei posti	Qualifica	Grado
4	Direttori di I classe .	5°
3 (a)	Direttori di II classe .	6°
14	Professori di I classe .	7° iniziale
44 (b)	Professori di III classe	9° iniziale
3	Bibliotecari	9° iniziale
97 (c)	Professori di IV classe	10° iniziale
86 (d)	Professori di V classe .	11° iniziale

(a) Uno dei quali da lasciare vacante temporaneamente, ai sensi del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529.

(b) Tre dei quali con carattere transitorio, ai sensi del Regio decreto 15 dicembre 1932-X, n. 1757, e del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529.

(c) (d) Uno dei quali avente carattere transitorio, ai sensi del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529.

(È approvata).

Pone in votazione la Tabella B, relativa al personale insegnante, di gruppo A, delle Regie Accademie di Belle Arti e dei Regi Licei artistici.

(È approvata).

Dichiara approvato il disegno di legge con le Tabelle annesse. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 11.50.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Istituzione di una Scuola di danza presso la Regia Accademia d'arte drammatica in Roma. (483)

ART. 1.

È istituita presso la Regia Accademia di arte drammatica in Roma, con decorrenza dal 16 ottobre 1939-XVII, una scuola di danza con il fine di formare danzatori. Annesso alla scuola di danza è istituito un corso di perfezionamento per la formazione di maestri di danza e di compositori di danza.

ART. 2.

La scuola di danza ha la durata di 8 anni ed è divisa in tre periodi, il primo della durata di anni due, il secondo della durata di anni quattro ed il terzo della durata di anni due.

Al primo anno della scuola di danza possono accedere in seguito ad esame coloro che sono in possesso della licenza elementare.

A coloro che abbiano superato tutti gli esami del secondo periodo sarà rilasciato l'attestato di compimento del periodo stesso.

A coloro che abbiano superato tutti gli esami del terzo periodo è rilasciato il diploma di danzatore.

ART. 3.

Coloro che siano in possesso del diploma di danzatore possono iscriversi al corso di perfezionamento della durata di anni tre, per maestro di danza e per compositore di danze.

A coloro che abbiano superato tutti gli esami del corso di perfezionamento viene rilasciato il relativo diploma.

ART. 4.

Le materie d'insegnamento nella scuola di danza e nel relativo corso di perfezionamento sono stabilite come segue:

nel primo periodo:

religione, danza, solfeggio, italiano, storia, geografia, matematica e disegno geometrico, lingue straniere;

nel secondo periodo:

religione, danza, italiano, storia, geografia, lingue straniere, cultura militare (per allievi), puericultura (per allieve), scherma e trucco (facoltativi);

nel terzo periodo:

religione, danza, storia dell'arte e della danza, storia del costume, storia della letteratura e del teatro, storia della musica, lingue straniere, cultura militare (per allievi), puericultura (per allieve), scherma e trucco (facoltativi);

corso di perfezionamento:

danza, composizione di danza, storia dell'arte e della danza, storia del costume, storia della letteratura e del teatro, storia delle forme musicali, coreografia. Gli allievi, inoltre, faranno un corso di pratica d'insegnamento e di organizzazione.

Il Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze, ha facoltà di modificare con decreto da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale, parte I, l'elenco delle materie suddette.

ART. 5.

Spetta al Ministro dell'educazione nazionale approvare gli orari, i programmi di ammissione e di esame della scuola di danza e del relativo corso di perfezionamento e le norme per il loro funzionamento.

ART. 6.

Per l'insegnamento della danza il Presidente della Regia Accademia di arte drammatica provvederà a scritturare per la durata dell'anno scolastico artisti di riconosciuto valore secondo le consuetudini vigenti per contratti del genere.

A tutti gli altri insegnamenti si provvederà con incaricati, ai quali possono essere assegnate retribuzioni superiori a quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per gli Istituti di istruzione artistica.

Tali retribuzioni saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

La spesa occorrente per il pagamento dell'insegnante di danza, degli incaricati e per il funzionamento della scuola di danza e del corso di perfezionamento graverà sulla dotazione della Regia Accademia d'arte drammatica.

Le spese per la fornitura dei locali, dell'arredamento, dell'illuminazione, dell'acqua e del riscaldamento graveranno sui fondi assegnati alla Regia Accademia d'arte drammatica.

ART. 7.

Le tasse scolastiche per la scuola di danza e per il relativo corso di perfezionamento saranno determinate con decreto Reale su proposta del Ministro della educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze. Esse saranno versate all'erario secondo le norme vigenti per i Regi Istituti d'istruzione artistica.

L'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche è regolata dalle norme vigenti in materia per i Regi Istituti d'istruzione artistica.

ART. 8.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, potranno essere pareggiate alla Regia Scuola di danza le scuole di danza che si conformeranno sostanzialmente, per l'insegnamento delle varie discipline, per la durata dei corsi e per l'ordinamento interno a quanto è prescritto per la scuola di danza governativa.

I diplomi e gli attestati rilasciati da tali scuole saranno parificati a tutti gli effetti ai corrispondenti titoli rilasciati dalla Regia Scuola di danza.

Un'apposita Commissione ministeriale composta di tre membri procederà in precedenza all'accertamento dei requisiti voluti per il pareggiamento e delle condizioni degli istituti.

Assisterà la Commissione un funzionario amministrativo addetto ai servizi della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti.

ART. 9.

Gli esami nelle scuole di danza pareggiate sono presieduti da un Commissario di nomina ministeriale.

ART. 10.

Le indennità ed il rimborso delle spese di viaggio per i commissari di cui agli articoli 8 e 9, nonché per il funzionario amministrativo di cui all'articolo 8 saranno stabiliti a norma delle disposizioni vigenti per le Amministrazioni dello Stato e saranno a carico delle scuole.

Approvazione delle nuove tabelle organiche del personale insegnante dei Regi Conservatori di musica, delle Regie Accademie di Belle Arti e dei Regi Licei artistici. (484)

ART. 1.

Ai ruoli organici del personale insegnante nei Regi Conservatori di Musica sono aggiunti i seguenti posti; con effetto dal 16 ottobre 1939-XVII:

n. 5 cattedre professori di V classe (Gruppo A, grado iniziale 11°);

n. 17 cattedre professori di IV classe (Gruppo A, grado iniziale 10°);

n. 7 cattedre professori di III classe (Gruppo A, grado iniziale 9°);

n. 4 cattedre professori di I classe (Gruppo A, grado iniziale 7°).

Ai ruoli organici del personale insegnante delle Regie Accademie di Belle arti e dei Regi Licei Artistici sono aggiunti i seguenti posti:

n. 1 cattedra professore di I classe (Gruppo A, grado iniziale 7°);

n. 5 cattedre professori di IV classe (Gruppo A, grado iniziale 10°).

ART. 2.

Con decreto ministeriale sarà indicata la denominazione dei posti di ruolo di cui all'articolo precedente e sarà fatta l'assegnazione di essi ai singoli Istituti.

ART. 3.

Le tabelle A e B approvate con la legge 22 maggio 1939-XVII, n. 867, sono sostituite dalle tabelle A e B annesse alla presente legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA A.

PERSONALE INSEGNANTE DEI REGI CONSERVATORI DI MUSICA.

Gruppo A.

NUMERO DEI POSTI	QUALIFICA	GRADO
4	Direttori di I classe	5°
3 (a)	Direttori di II classe	6°
14	Professori di I classe	7° iniziale
44 (b)	Professori di III classe	9° iniziale
3	Bibliotecari	9° iniziale
97 (c)	Professori di IV classe	10° iniziale
86 (d)	Professori di V classe	11° iniziale

a) Uno dei quali da lasciare vacante temporaneamente, ai sensi del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529.

b) Tre dei quali con carattere transitorio, ai sensi del Regio decreto 15 dicembre 1932-X, n. 1757, e del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529.

c) d) Uno dei quali avente carattere transitorio, ai sensi del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529.

TABELLA B.

PERSONALE INSEGNANTE DELLE REGIE ACCADEMIE DI BELLE ARTI
E REGI LICEI ARTISTICI

Gruppo A.

NUMERO DEI POSTI	QUALIFICA	GRADO
39	Professori di I classe	7° iniziale
1	Professore di II classe	8° iniziale
—	Professori di III classe	9° iniziale
72	Professori di IV classe	10° iniziale
29	Professori di V classe	11° iniziale